

8. Comandi dei dispositivi per regolare l'inclinazione dei proiettori di cui al punto 6.2.6.2.2 del presente regolamento
9. Controllo della conformità della produzione
10. Riservato
11. Visibilità posteriore, anteriore e laterale dei marcatori di ingombro di un veicolo
12. Prova su strada
13. Condizioni di accensione/spegnimento automatici dei proiettori anabbaglianti
14. Zona di osservazione in direzione della superficie apparente dei proiettori di manovra e delle luci di cortesia
15. Sistema gonio(foto)metrico utilizzato per le misurazioni fotometriche di cui al punto 2.34 del presente regolamento

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica ai veicoli appartenenti alle categorie M e N, nonché ai loro rimorchi (categoria O) ⁽¹⁾, riguardo all'installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 2.1. «Omologazione di un veicolo»: omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda la quantità e le modalità di installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa.
- 2.2. «Tipo di veicolo per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa»: veicoli che non differiscono tra loro negli aspetti essenziali di cui ai punti da 2.2.1 a 2.2.4.
Non sono considerati «veicoli di tipo diverso» i veicoli che presentano differenze ai sensi dei punti da 2.2.1 a 2.2.4, se dette differenze non sono tali da modificare il genere, la quantità, la posizione, la visibilità geometrica delle luci e l'inclinazione del fascio anabbagliante prescritti per il tipo di veicolo in questione, né i veicoli sui quali sono montate o assenti luci facoltative:
 - 2.2.1. le dimensioni e la forma esterna del veicolo;
 - 2.2.2. la quantità e la posizione dei dispositivi;
 - 2.2.3. il sistema per regolare l'inclinazione del proiettore;
 - 2.2.4. il sistema di sospensione.
- 2.3. «Piano trasversale»: piano verticale perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo.
- 2.4. «Veicolo a vuoto»: veicolo senza conducente, equipaggio, passeggeri o carico, ma con il serbatoio del carburante pieno e la ruota di scorta e gli attrezzi normalmente presenti.
- 2.5. «Veicolo a pieno carico»: veicolo caricato fino a raggiungere la massa massima tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore, il quale deve anche stabilire la ripartizione del carico sugli assi secondo il metodo descritto nell'allegato 5.
- 2.6. «Dispositivo»: elemento o insieme di elementi impiegati per svolgere una o più funzioni.
 - 2.6.1. «Funzione di illuminazione»: luce emessa da un dispositivo per illuminare la strada e gli oggetti nella direzione in cui si muove il veicolo.
 - 2.6.2. «Funzione di segnalazione luminosa»: luce emessa o riflessa da un dispositivo per dare agli altri utenti della strada informazioni visive circa la presenza, l'identificazione e/o i cambiamenti di direzione del veicolo.

⁽¹⁾ Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3, paragrafo 2 - www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

